



Comune di Afragola

N° PAP-03670-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 30/12/2020 al 14/01/2021

L'incaricato della pubblicazione  
MARIA PEDALINO

N. Protocollo : \_\_\_\_\_

N. Ordinanza : OrdDec00253/2020

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO : DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, FUOCHI D'ARTIFICIO E ARTICOLI PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 31/12/2020 AL 03/01/2021**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di pedardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

**CONSIDERATO** che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere una speciale tutela;

**DATO ATTO** che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio dei pedardi, l'esplosione di mortaletti, ovvero il lancio di razzi è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

**TENUTO CONTO** che le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici da effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, porta gli stessi a perdere il senso dell'orientamento, aumentando in tal modo il rischio di smarrimento fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro stessa incolumità e, più in generale, per la sicurezza della collettività;

**RAVVISATO** che, nel caso di specie, occorre mettere in atto azioni preventive in ordine all'impegno di questi dispositivi pirotecnici da parte dei minori o di persone che comunque non possiedono i requisiti richiesti personali o professionali;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi per la protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino i richiamati comportamenti;

**RILEVATO** pertanto urgente procedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso dei petardi, botti, e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;

**VISTE** le Circolari del 06/12/2017 e del 14/12/2017 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione dei fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

**VISTO** l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

**VISTA** la legge 689/1981;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

**DATO** atto che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.

147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

### **ORDINA**

per le motivazioni indicate in premessa, nel periodo compreso tra giovedì 31 dicembre 2020 a mercoledì 3 gennaio 2021, il divieto, di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, petardi, spari, botti di qualsiasi tipo e denominazione, benchè di libera vendita, su tutto il territorio comunale.

### **INFORMA**

che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. All'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo quanto previsto agli artt. 13 e 20 della Legge 689 del 24/11/1981.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

### **DISPONE**

che, previa comunicazione al Prefetto di Napoli, alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità e inserita sul sito del Comune di Afragola.

Avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso al TAR Regionale della Campania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

### **DISPONE ALTRESI' CHE**

Copia della presente venga trasmessa e/o notificata:

- Per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line;
- Alla Prefettura di Napoli;
- Al Comando di Polizia Municipale di Afragola;

- Alla Stazione dei Carabinieri Afragola;
- Al Commissariato di P.S. di Afragola;
- Al Comando dei Vigili del Fuoco;
- Alla Guardia di Finanza;
- All'Azienda Sanitaria locale di Afragola

Comune di Afragola li, 30/12/2020

IL SINDACO  
CLAUDIO GRILLO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE